



# COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

## Provincia di Cosenza

### AREA TECNICA

#### DETERMINAZIONE

N° 6

Data 20 gennaio 2020

**OGGETTO:** PROGEJCT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. ATTINENTE LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHÉ' LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO CON SOSTITUZIONE DEI PALI E DELLE ARMATURE E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELLO STESSO NONCHÉ LE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO. CUP: H52E17000000003 CIG.: 748954580C.- ESCLUSIONE DELL'ATI IMPRESA CAPOGRUPPO CONSORZIO CONCORDIA IMPRESA MANDANTE CO.GE.MA. ENGINEERING SRL PER IRREGOLARITA' TRIBUTARIA DELLA MANDANTE CO.GE.MA. ENGINEERING SRL E REVOCA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**RITENUTA** la competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Decr. Leg.vo 18/8/2000, n. 267 – giusto provvedimento del Vicesindaco – Decreto prot. n. 108 del 8 gennaio 2015- di attribuzione dei compiti e delle funzioni di responsabile del Settore Tecnico;

#### PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 02/09/2016 è stato approvato il piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso relativo all'efficientemente energetico degli impianti di pubblica illuminazione, il quale individua gli interventi da realizzare sugli impianti esistenti di pubblica illuminazione esterna, secondo ordine di priorità in modo da poter consentire, una volta reperite le risorse economiche o individuati i procedimenti amministrativi più idonei, la definizione esecutiva e la realizzazione degli interventi previsti;
- che la società SELETTRA S.P.A. da Avigliano (PZ) a seguito della delibera di G.C. n. 91 del 02/09/2016 ha presentato con prot. n. 9196 del 22/11/2016, una proposta di Project Financing per la riqualificazione energetica della rete di pubblica illuminazione e gestione del servizio di illuminazione pubblica in qualità di promotore ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2017 è stata approvata:
  - a. la **RELAZIONE REDATTA, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20 DECRETO LEGGE 179 DEL 18/10/2012 IN LEGGE N. 221 DEL 17/12/2012, dal responsabile dell'area tecnica**
  - b. si è dichiarata di pubblico interesse la suddetta proposta di concessione degli interventi di EFFICIENTAMENTO E RENDIMENTO ENERGETICO-RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NONCHÉ LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI A SEGUITO DI PROPOSTA, PRESENTATA DA UNA ENERGY SERVICE COMPANY ESCO, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS N. 50/2016."**
- Che con Deliberazione di G.C. n. 86 del 06/10/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità proposto dalla SELETTRA SPA da Avigliano con una previsione di un investimento complessivo per lavori di €. 2. 292,162,13 IVA esclusa;
- che con determinazione n. 160 del 17/05/2018 è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta, mediante operazione di *project financing ai sensi*

dell'art.183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione stradale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico, per un importo complessivo di € 2.224.049,40 iva compresa;

- che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 29/05/2018 al 12/10/2018 n. reg. 0378/2018 ed inoltre sul:
  - ✓ Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 103 del 01/06/2018
  - ✓ Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 63 del 01/06/2018
  - ✓ Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 11/06/2018
  - ✓ Avvenire del 12/06/2018
  - ✓ Il Giornale della Calabria del 12/06/2018
  - ✓ Il Giornale rib. Calabria – Sicilia del 12/06/2018
  - ✓ Sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- che termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato al 12/10/2018;
- Che l'ATI Impresa Capogruppo: Consorzio Concordia – Corso Vittorio Emanuele, 5 – 83039 Pratola Serra (AV) – P.Iva 02344400649 Impresa Mandante: CO.GE.MA. Engineering S.r.l. – Via Cesare Battisti, 68 – 81100 Caserta – P.Iva 03018780613 in base alle risultanze del seggio di gara è risultata aggiudicataria provvisoria e con determinazione n.01 del 11/01/2019 è stata disposta presa d'atto dei verbali di gara e aggiudica provvisoria, con assegnazione del termine al promotore per esercitare diritto di prelazione ex art.183 comma 15 D.lgs. 50/2016;
- Che sono state avviate nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio le procedure di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 D.lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara interpellando gli enti competenti;
- Che la determina richiamata precisa che la aggiudica definitiva sarebbe stata adottata decorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione dal parte del promotore e solo all'esito positivo delle predette verifiche;

DATO ATTO che, in data 26 marzo 2019, è pervenuta al protocollo n. 2237 del Comune certificazione del 6 marzo 2019 dei carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria, Agenzia delle Entrate di Caserta, nei confronti della impresa mandate Co.Ge.Ma. Engineering Srl, attestante la sussistenza di violazioni definitivamente accertate per importi superiori a 5000 euro per cartelle notificate antecedentemente alla presentazione dell'offerta (termini di presentazione delle offerte al 12/10/2018) ed in particolare:

- Cartella di pagamento n.02820180001057705 anno imposta 2014 notificata il 15/11/2018 al contribuente, derivante da ruoli liquidazione iva per un debito di euro 40.465,15;
- Cartella di pagamento n. 02820180021601607, anno di imposta 2015, notificata il 15/11/2018 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli liquidazione iva, per un debito di euro 24.378,26;

CONSIDERATO che, a seguito di tale risultanza, l'Amministrazione ha avviato approfondimenti istruttori in contraddittorio con la ditta Co.ge.ma. Engineering Srl e quest'ultima, con nota del 2 aprile 2019, Ns. prot. 2461 del 3 aprile 2019, ha dichiarato di aver presentato, **in data 29/03/2019**, (quindi successivamente alla data di scadenza dei termini di presentazione delle offerte) presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta, formale istanza di definizione agevolata di tutti i carichi iscritti a ruolo, assunta a protocollo telematico n.21374 del 29/03/2019;

PRECISATO che, il comune ha presentato ulteriore istanza di verifica della posizione tributaria della Ditta Co.ge.ma. Engineering richiedendo espressamente attestazione riferita alla data di presentazione dell'autocertificazione in sede di offerta da parte del predetto operatore, (12/10/2018) e l'Agenzia delle Entrate di Caserta:

- Con un primo certificato, prot. 10812 del 31 ottobre 2019, ha attestato che non risultano violazioni definitivamente accertate alla data del 12/10/2018 a carico del mandante;
- Con successivo certificato del 22/11/2019, espressamente emanato a rettifica del precedente certificato prot. 10812 del 31/10/2019, ha attestato che a carico della Ditta Co.ge.ma. Engineering. Srl alla data del 12/10/2018 (data di presentazione dell'offerta) risultano, per quanto rileva in questa sede, le seguenti violazioni definitivamente accertate: Cartella di pagamento n.02820180001057705, rateizzata in data 28/03/2019, anno imposta 2014, notificata il 15/02/2018 al contribuente, derivante da ruoli liquidazione iva per un debito di euro 40.465,15.

DATO ATTO:

- che l'Amministrazione con nota prot. 77203 del 20/12/2019, a seguito delle predette risultanze, ha comunicato alla Ditta Co.ge.ma Engineering Srl, avvio del procedimento di decadenza dalla aggiudica provvisoria ed esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.7 Legge 241/1990, assegnando termine per fornire ulteriori controdeduzioni;
- che la Co.ge-ma ha riscontrato con pec del 11 gennaio 2020, prot. 005/Cv/2020, dichiarando di aver inoltrato in data 15.5.2018 all'Ader Agenzia delle riscossioni di Caserta, istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 148/2017, asseritamente riferita anche alla cartella di pagamento n. 02820180001057705 sopra citata;
- che la Ditta ha allegato copia di pec, trasmessa all'Ader, mancante di ogni protocollo di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate, e facente generico riferimento ad un elenco cartelle, materialmente non prodotto al Comune, senza possibilità quindi di riscontro in merito ai carichi tributari cui la predetta istanza fosse riferita;
- che tali osservazioni presentate dalla Ditta sono in contraddizione sia con le precedenti controdeduzioni del 2 aprile 2019 con cui la medesima impresa riferiva, questa volta indicando protocollo di ricezione dell'Ader, di aver presentato istanza di definizione agevolata solo in data 29/03/2019, quindi successivamente alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti in data 12/10/2018, e soprattutto in contraddizione con la certificazione rilasciata da ultimo dall'Agenzia delle entrate di Caserta, del 22/11/2019, con cui espressamente l'Agenzia precisa che la suddetta cartella di pagamento n.02820180001057705, è stata rateizzata in data 28/03/2019, in conformità con quanto dichiarato dalla medesima Co.ge.ma nelle precedenti controdeduzioni ;

DATO ATTO:

- che l'art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016, prevede l'esclusione di un operatore economico da una procedura di gara per irregolarità tributaria avente i requisiti della gravità e della definitività dell'accertamento;
- che l'attribuzione di un effetto rigidamente preclusivo della partecipazione alle gare all'inadempimento fiscale legislativamente qualificato risponde all'esigenza di necessaria tutela dell'interesse del contraente pubblico ad evitare la stipulazione con soggetti gravati da debiti tributari che incidono in modo significativo sull'affidabilità e solidità finanziaria degli stessi (Cfr. Consiglio Stato Ad Plen. n.20/2013);
- che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto, deve essere posseduta per tutto l'arco temporale di svolgimento della gara, dalla data di presentazione della domanda di partecipazione, ma anche successivamente, sino all'aggiudicazione e alla data di stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, sussistendo l'esigenza della stazione appaltante di verificare l'affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa;
- Che alla luce delle disposizioni del codice degli appalti, e in base agli orientamenti Anac e giurisprudenziali, (cfr. Anac determinazione n.1 del 12/01/2010 paragrafo 2 ad oggetto "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti di lavori pubblici, servizi e forniture.... Profili interpretativi e applicativi.") i requisiti generali devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione in caso di procedure ristrette, e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto;

VERIFICATO:

- Che nel caso di specie non può essere invocato il disposto dell'art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016 che consente la partecipazione dell'operatore economico che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- Che la Ditta Co.ge.ma. Engineering ha effettuato la regolarizzazione mediante istanza di adesione in data 28/03/2019, per come dichiarato nelle prime controdeduzioni della Società e per come risultante dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 22/11/2019, quindi successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande (12/10/2018), non rispettando quindi la condizione posta dalla suddetta disposizione;

RITENUTO, quanto alla data di presentazione dell'istanza di adesione alla rottamazione riferita alla cartella n.02820180001057705, di dover attenersi a quanto certificato dall'Agenzia delle Entrate di Caserta, in quanto per che per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le certificazioni relative alla regolarità tributaria della imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti, si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni, spetta infatti solo all'Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio di regolarità fiscale dei partecipanti alla gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante alcun potere autonomo di apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria ( Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.8/2012; Consiglio Stato sezione V n.2682/2013);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 86 comma 2 D. Lgs. 50/2016, ai fini della comprova del requisito della regolarità fiscale, la stazione appaltante considera come mezzo di prova sufficiente, la apposita certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale competente e che i documenti rilasciati dalle autorità competenti razione officii, relativamente alle posizioni delle ditte concorrenti alle pubbliche gare, in materia di pagamento di imposte e tasse, quanto alla loro natura, si qualificano come atti di certificazione e attestazione assistiti da pubblica fede ex art.2700 c.c. e facenti prova fino a querela di falso ( Cons. St. sez. IV 17/5/2013 n.2682; Cons. St. 2/3/2009 n.1458);

RITENUTO:

- che la cartella di pagamento di importo di euro 40.465,15 **è stata notificata alla Ditta in data 15/02/2018**, per come certificato dalla competente Agenzia delle Entrate, **in epoca anteriore alla dichiarazione e alla partecipazione alla gara, avvenuta con offerta del 12/10/2018**;
- che al momento della notifica della cartella di pagamento, avvenuta in epoca anteriore alla dichiarazione e partecipazione alla gara, l'accertamento tributario deve ritenersi esistente e definitivo;
- che pertanto al momento della presentazione della domanda di gara la ditta risultava inadempiente agli obblighi tributari e la regolarizzazione successiva, per effetto dell'adesione alla definizione agevolata, dopo la scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, non sana la carenza originaria del requisito di partecipazione;
- che per pacifica giurisprudenza, (cfr ex multis Tar Salerno 11.08.2017 n.1299) l'istanza di definizione agevolata presentata a gara già iniziata non consente una regolarizzazione con efficacia retroattiva della posizione fiscale della società partecipante, ma al più una regolarizzazione postuma che non impedisce l'esclusione dell'impresa in considerazione dei principi di parità di trattamento, auto responsabilità e continuità del possesso dei requisiti per tutta la durata della procedura;

RILEVATO che alla data di scadenza delle offerte (12/10/2018) non risultava ancora neppure presentata l'istanza di rateizzazione da parte della Co.ge.ma (presentata in data 28/03/2019 per come attestato dall'agenzia delle Entrate);

PRECISATO che i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da tutte le imprese partecipanti a un raggruppamento temporaneo, rischiando altrimenti la partecipazione congiunta di più imprese ad una gara di costituire strumento elusivo di norme imperative;

RITENUTO pertanto per quanto sopra esposto, di disporre l'esclusione, ai sensi dell'art.80 comma 6 D.Lgs. 50/2016, dalla procedura aperta per l'affidamento in concessione – mediante project financing- con diritto di prelazione ai sensi dell'art.183 comma 15 D.lgs. 50/2016, della GESTIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHÉ' LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO CON SOSTITUZIONE DEI PALI E DELLE ARMATURE E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELLO STESSO NONCHÉ LE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO. CUP: H52E17000000003 CIG.: 748954580C, dell'ATI Impresa Capogruppo: Consorzio Concordia – Corso Vittorio Emanuele, 5 – 83039 Pratola Serra (AV) – P.Iva 02344400649 Impresa Mandante: CO.GE.MA. Engineering S.r.l. – Via Cesare Battisti, 68 – 81100 Caserta – P.Iva 03018780613, e la revoca della proposta di aggiudicazione formalizzata dal seggio di gara, per carenza del requisito della regolarità fiscale, alla data di scadenza delle offerte, del 12/10/2018, riferito alla ditta Mandante, Co.ge.ma. Engineering Srl;

DATO ATTO che l'Amministrazione ha richiesto parere all'Anac ai sensi dell'art. 211 comma 1 D.lgs. 50/2016 sulla specifica vicenda in esame, e l'Autorità, Ufficio Precontenzioso e Pareri, pur ritenendo inammissibile l'istanza in quanto non riferita a questione controversa insorta fra le parti interessate, ha precisato quanto segue: *"In relazione a quesito sollevato nell'istanza medesima come deliberato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 4 dicembre 2019 può comunque rinviarsi alle considerazioni svolte dall'Autorità nella delibera n.656 del 10 luglio 2019( Prec 73/19/S; conformi anche pareri Prec 24/19/S, Prec 114/18/L) nella quale, con specifico riferimento al requisito della regolarità fiscale è stato evidenziato che ai sensi dell'art.80 comma 4 d.lgs. 50/2016 un operatore economico è escluso dalla partecipazione ad una procedura di gara se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse e che, nella medesima disposizione, costituiscono violazioni gravi in materia fiscale quelle relative all'omesso pagamento di imposte e tasse superiore per l'importo di cui all'art.48 bis commi 1 e 2bis D.p.r. 29 settembre 1973 n.602....Nella citata deliberazione è stato altresì sottolineato che "per pacifica giurisprudenza il requisito della regolarità fiscale può essere sussistente pure in presenza di una violazione accertata, solo se l'istanza di rateizzazione è stata presentata dal concorrente ed è stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non è infatti sufficiente che il concorrente abbia solo inoltrato l'istanza di rateizzazione occorrendo anche che, entro la predetta data, il relativo procedimento si sia concluso con provvedimento favorevole all'amministrazione finanziaria( cons. stato sez. V 12 febbraio 2018 n.856; Cons. Stato sez V 18 marzo 2019 n.1753; deliberazione Anac n.709 del 24 luglio 2018). Pertanto resta fermo il principio generale secondo cui i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento devono essere posseduti senza soluzione di continuità dall'operatore economico dalla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche successivamente, fino alla aggiudicazione e alla data di stipulazione del contratto nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso. "*

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; VISTO il D.P.R. 207/2010, nelle misure vigenti;

CONSIDERATO che l'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000, nel testo vigente, riserva ai Responsabili dell'Ente tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, l'assunzione degli atti di gestione finanziaria e degli impegni di spesa e la stipulazione dei contratti;

VISTI:

- l'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall'art. 3;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- lo Statuto comunale;

- il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017
- D.M. 2.12.2016
- il D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. 33/2013;
- la legge 11 agosto 2014 n. 114;

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area tecnica ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

per tutti i motivi riportati

#### DETERMINA

1. Di recepire le premesse in narrativa, come parte integrante del presente atto;
2. Di disporre l'esclusione, ai sensi dell'art.80 comma 6 D.Lgs. 50/2016, dalla procedura aperta per l'affidamento in concessione – mediante project financing- con diritto di prelazione ai sensi dell'art.183 comma 15 D.lgs. 50/2016, della GESTIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHÉ' LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO CON SOSTITUZIONE DEI PALI E DELLE ARMATURE E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELLO STESSO NONCHÉ LE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO. CUP: H52E17000000003 CIG.: 748954580C, dell'ATI Impresa Capogruppo: Consorzio Concordia – Corso Vittorio Emanuele, 5 – 83039 Pratola Serra (AV) – P.Iva 02344400649 Impresa Mandante: CO.GE.MA. Engineering S.r.l. – Via Cesare Battisti, 68 – 81100 Caserta – P.Iva 03018780613, e la revoca della proposta di aggiudicazione formalizzata dal seggio di gara, per carenza del requisito della regolarità fiscale, riferito alla ditta Mandante, Co.ge.ma. Engineering Srl;
3. Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento, a disporre nuova aggiudicazione a favore dell'impresa seconda classificata, previa verifiche necessarie;
4. Di precisare che, a seguito della presente determinazione, verranno disposti i conseguenti adempimenti di legge a carico della Ditta esclusa;
5. Di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 D.lgs. 50/2016;
6. Di precisare che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito del Comune nella Sezione Amministrazione trasparente e all'albo pretorio on line;
7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile presentare ricorso alle Autorità competenti nei termini di legge;
8. Di attestare la regolarità e correttezza ai sensi dell'art.147 bis D.lgs. 267/2000 del presente atto.

Santa Maria del Cedro 20 gennaio 2020

IL COLLABORATORE DEL RUP

Geom. Piero ADDUCI  
F.to all'originale

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing . Giuseppe DURANTE

**F.to all'originale**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

---

Sulla determina di cui sopra si appone:  
Parere di regolarità contabile dell'atto

Santa Maria del Cedro 20 gennaio 2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**(Dott. Biagio FARACE)**  
**F.to all'originale**

=====  
Registro Pubblicazione N° 10

**PUBBLICAZIONE**

La presente pubblicazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18/06/2009, n. 169, dall'art. 2, comma 5, del D.L. 30/12/2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n. 167 del 2000.

**Santa Maria del Cedro, 20 gennaio 2020**

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
**F.to all'originale**

=====  
**Via Nazionale n. 16 - 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (Cosenza) - Tel.**  
**0985/5453 Fax 0985/5510 P.IVA 00 433 700 788**  
Email: ufficiotecnico.santamariadelcedro@asmepec.it